



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

Servizio 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO

Ord. N. 469 del 01/10/2018

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO OCCUPAZIONI SINE TITULO ACCERTATE SULLA SCOGLIERA A PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA COLONIA MARINA DELL'ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA SEZIONE DI CIVITAVECCHIA - LOCALITA' GROTTA AURELIA, VIA AURELIA SUD KM 79

Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30/03/1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al DPR 15/02/1952, n. 328;

Visto l'art. 7 comma 2 lett. b) della Legge Regionale 06/08/1999, n. 14 con cui la Regione Lazio ha demandato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti sulle concessioni demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

Visto l'art. 47 della Legge Regionale del 06/08/2007, n. 13 che conferisce ai comuni costieri la titolarità al rilascio delle concessioni delle aree demaniali marittime quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche ricreative;

Vista la Concessione Demaniale Marittima N° 197 del 15/06/1998 con scadenza fissata al 31/12/2001, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia a favore dell'Associazione Marinai d'Italia sezione di Civitavecchia per mantenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 4.380,23 - sita nel Comune di Civitavecchia in località Grotta Aurelia - Via Aurelia sud n. 79, allo scopo di mantenere una colonia marina per i propri soci con specchio acqueo, protetto da scogliera frangiflutti non oggetto della concessione, adibito a ricovero piccole imbarcazioni;

Vista la licenza di rinnovo, Concessione Demaniale Marittima N° 11 del 17/06/2002, rilasciata dal Comune di Civitavecchia a favore dell'Associazione Marinai d'Italia sezione di Civitavecchia per mantenere fino al 31/12/2007 le medesime occupazioni assentite precedentemente con licenza n. 197/1998;

Vista la licenza di rinnovo, Concessione Demaniale Marittima n. 10 Rep. 10 del 12/02/2009, registrata a Civitavecchia in data 12/02/2009 al n. 629 vol. 3, con scadenza fissata al 31/12/2013, rilasciata dal Comune di Civitavecchia a favore dell'Associazione Marinai d'Italia sezione di Civitavecchia;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2388 del 26/11/2010 con la quale è stata disposta la proroga della concessione demaniale marittima n. 10 Rep. 10 del 12/02/2009 al 31/12/2015 ai sensi dell'art. 1, comma 18 del Decreto Legge n° 194 del 30/12/2009, convertito dalla Legge n° 25 del 26/02/2010;

Vista l'autorizzazione rilasciata all'Associazione Marinai d'Italia sezione di Civitavecchia con atto prot. 11110 del 27/02/2012 (a seguito dei nulla osta dell'Agenzia del Demanio, del Provveditorato interregionale per il Lazio, dalla Direzione Regionale Ambiente – Area difesa del suolo e concessioni demaniali, dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e dall'Agenzia delle Dogane di Civitavecchia), reiterata con successiva determinazione dirigenziale n. 717 del 16/04/2013 per interventi di manutenzione straordinaria della scogliera frangiflutti di protezione dello specchio acqueo in concessione;

Vista la licenza suppletiva n. 11 del 10/03/2016 di proroga al 31/12/2020 della concessione demaniale assentita a favore dell'Associazione Marinai d'Italia sezione di Civitavecchia;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio, prot. 4140 del 11/04/2018, relativa ad attività di vigilanza, programmate per il giorno 03/07/2018, sugli ambiti demaniali marittimi in concessione all'Associazione Marinai d'Italia sezione di Civitavecchia;

Visto il verbale di ispezione (ai sensi del DPR n. 367 del 13.07.1998) prot. 7570 del 04/07/2018 dell'Agenzia del Demanio, trasmesso al Comune di Civitavecchia in allegato alla nota prot. 7571 in pari data e registrato al protocollo comunale al n. 60482 in data 05/07/2018;

Vista la nota del 03/08/2018 prot. 20938 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia con la quale a seguito delle attività di vigilanza ha comunicato che sono emersi illeciti di carattere penale perpetrati a danno del Pubblico Demanio Marittimo, segnalati alla competente Autorità Giudiziaria, relativi ad interventi sulla scogliera a protezione dello specchio acqueo antistante la Colonia Marina e non rientrante nella concessione demaniale marittima assentita all'Associazione Marinai d'Italia sezione di Civitavecchia consistenti:

1. nella realizzazione di passerella in legno di dimensione longitudinale pari a circa mt. 75;
2. nella realizzazione condotta in PVC per la distribuzione dell'acqua, passante per l'intera lunghezza della passerella, fissata in più punti alla scogliera con agganci in metallo o interventi cementizi;
3. nella realizzazione di catenarie fissate alla scogliera ed utilizzate per l'ormeggio delle unità da diporto;

Vista la comunicazione avvio procedimento legge 241/90 per ripristino stato dei luoghi, per quantificazione e riscossione degli indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 8 L. 494/93 e della L.R. 2/2013, prot. 76912/2018, notificata al Legale Rappresentante dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Sig. Enrico Gargano, in data 31/08/2018;

Vista la memoria difensiva contenente istanza di sospensiva presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Sig. Enrico Gargano in data 07/09/2018 e registrata al prot. gen. n. 78913;

Considerato che le memorie difensive, prot. 78913/2018, non contengono riferimenti ad atti, emessi dagli Enti preposti, di autorizzazione ai fini demaniali marittimi alla realizzazione delle opere riscontrate *sine titulo* durante gli accertamenti

effettuati in data 03/07/2018, ma fanno riferimento esclusivamente alla assenza di responsabilità nella realizzazione delle opere dell'attuale Legale Rappresentante dell'Associazione, nominato Presidente in data 30/03/2017 e alla richiesta di sospensiva del procedimento motivandola dalla ritenuta necessità di consentire all'Associazione Marinai d'Italia di regolarizzare quanto costruito *sine titulo*;

Ritenuto che le motivazioni edotte per la sospensiva del procedimento non possono essere accolte dall'Amministrazione Comunale in quanto:

- l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione dispone espressamente che *“la concessione (demaniale) è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria....”*;
- l'ingiunzione di demolizione ha carattere strettamente consequenziale rispetto all'accertata occupazione *sine titulo* del suolo demaniale marittimo;
- la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di intervenire, in autotutela, per l'eliminazione della turbativa, tramite riduzione in pristino dei luoghi ossia tramite l'abbattimento delle opere abusive realizzate;

Ritenuto altresì osservare che in riferimento alla responsabilità dell'abuso, resta fermo, in linea generale, l'obbligo di emanare le ordinanze di demolizione di opere abusive realizzate sul Pubblico Demanio Marittimo nei confronti del proprietario attuale indipendentemente dall'essere o meno responsabile delle opere abusive e che l'ordine deve comunque essere rivolto nei confronti di chi utilizzi o abbia la disponibilità dell'opera abusiva quale soggetto in grado di porre fine alla situazione antiggiuridica indipendentemente dal coinvolgimento o meno nella realizzazione dell'abuso;

Dato atto che il procedimento è stato regolarmente avviato e sono state esaminate le avverse deduzioni.

Atteso che l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – sezione di Civitavecchia non ha provveduto alla rimozione delle innovazioni *sine titulo* di cui alla comunicazione di avvio del procedimento prot. 76912/2018, notificata in data 31/08/2018 che fissava il termine al 10/09/2018, come accertato con verbale di sopralluogo in data 27/09/2018 registrato al prot. gen. n. 85611 in data 28/09/2018;

Richiamato l'articolo 54 del Codice della navigazione, il quale dispone che in caso di occupazione abusiva delle zone del demanio marittimo occupate abusivamente o di innovazioni non autorizzate, l'ente competente ingiunge al soggetto responsabile dell'abuso di rimettere le cose in pristino entro un termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio con spese a carico dell'interessato;

Dato atto che per le occupazioni *sine titulo* sui beni demaniali è prescritto il pagamento di un indennizzo risarcitorio da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.L. 05/10/1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 04/12/1993, n. 494,

come modificata dalla legge 296/2006, art. 1, commi 251-257, il quale stabilisce che: “*gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento*”;

Ritenuto di dover provvedere in merito ai sensi delle vigenti previsioni normative e regolamentari:

- di ingiungere all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – sezione di Civitavecchia di provvedere, nel termine perentorio di 30 giorni, alla rimozione di tutte le occupazioni *sine titolo* accertate sulla scogliera a protezione dello specchio acqueo antistante la Colonia Marina
- di stabilire che, in caso di perdurante inottemperanza dell'ordine di demolizione impartito, le opere saranno rimosse a cura dell'Amministrazione Comunale ponendo le relative spese in capo all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – sezione di Civitavecchia ai sensi dell'art. 84 del Codice della Navigazione;
- di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e comunicazione degli indennizzi risarcitori di cui all'art. 8 del D.L. 05/10/1993, n. 400, conv. con modif. dalla L. 494/1993, integr. dalla legge 296/2006.

Per quanto sopra riportato, a tutela e salvaguardia dell'incolumità di persone, animali e cose;

ORDINA

Al Sig. Enrico Gargano, nato a Roma il 17/04/1951, Codice Fiscale GRGNRC51D17H501Z, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione Marinai d'Italia con sede in Via XVI Settembre n.19, Codice Fiscale: 91012020581 a procedere **entro quarantacinque giorni** dalla notifica della presente Ordinanza alla rimozione di tutte le occupazioni *sine titolo* accertate sulla scogliera a protezione dello specchio acqueo antistante la Colonia Marina e non rientrante nella concessione demaniale marittima consistenti:

1. nella realizzazione di passerella in legno di dimensione longitudinale pari a circa mt. 75;
2. nella realizzazione conduttura in PVC per la distribuzione dell'acqua, passante per l'intera lunghezza della passerella, fissata in più punti alla scogliera con agganci in metallo o interventi cementizi;
3. nella realizzazione di catenarie fissate alla scogliera ed utilizzate per l'ormeggio delle unità da diporto;

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, si procederà d'Ufficio con successiva azione di recupero delle somme anticipate ai sensi dell'art. 84 del Codice della Navigazione;
- di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e comunicazione degli indennizzi risarcitori di cui all'art. 8 del D.L 05/10/1993, n. 400, conv. con modif. dalla L. 494/1993, integr. dalla legge 296/2006;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - sezione di Civitavecchia, Codice Fiscale 91012020581 con sede in Via XVI Settembre n.19 – Presidente pro-tempore Enrico Gargano;
- che copia della presente ordinanza venga notificata in via amministrativa al Comando di Polizia Locale incaricato dell'osservanza del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa in via amministrativa alla Regione Lazio, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, all'Ufficio Edilizia – Ispettorato Edilizio, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale per Lazio Abruzzo e Sardegna e all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il ricorso non sospende l'esecutività del presente atto, salvo che la sospensione stessa non venga esplicitamente accordata dal Giudice amministrativo.

Il R.U.P.

Geom. Daniele Masciangelo

IL DIRIGENTE
Arch. Lucio Contardi